



**N. 1053-A**

*Relazione orale*  
*Relatori OCCHIUTO e DREOSTO*

## **TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**(3<sup>a</sup> - AFFARI ESTERI E DIFESA)**

Comunicato alla Presidenza il 14 ottobre 2024

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**dal Ministro dell'interno**

**dal Ministro della difesa**

**dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**e dal Ministro della giustizia**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2024**

## INDICE

Pareri della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalle Commissioni riunite .....	»	7

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LIRIS)

**sul disegno di legge**

7 maggio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 2, viene confermato che la tempestiva ri-assegnazione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. sul capitolo 2368 « Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'economia e delle finanze » – articolo 7 « Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni » per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio della missione 18.17 « Sviluppo sostenibile per la tutela del territorio e dell'ambiente » non determina impatto sul fabbisogno di cassa del settore statale;

in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), viene confermata la natura ordinamentale della disposizione, che si limita a precisare – onde evitare applicazioni discordanti – la decorrenza della promozione al verificarsi della vacanza organica. Viene precisato che una tale decorrenza era individuabile per via interpretativa, tenuto conto che l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, ivi modificato, stabilisce che « Sono conferite le promozioni solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivi superiori [...] », stabilendo quindi una stretta correlazione tra il verificarsi della vacanza organica e l'attribuzione della promozione. Pertanto, sotto il profilo ermeneutico, viene ritenuto ragionevole individuare la decorrenza della promozione nella data in cui si riscontra la vacanza organica, come da prassi seguita dal Corpo della Guardia di finanza: l'intervento normativo non innova quindi l'attuale e consolidato meccanismo nell'attribuzione delle promozioni, limitandosi a chiarire – per evitare interpretazioni contrastanti – la decorrenza che *de facto* viene considerata. Con riferimento alla lettera *b*), viene rappresentato che l'articolo 31 del decreto legislativo n. 69 del 2001, pur non prevedendo un'esplicita data di decorrenza delle promozioni aggiuntive, stabilisce che qualora « si constatino al 1° luglio vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. [...] ». Anche in tale fattispecie viene riscontrata una stretta correla-

zione tra la data di accertamento della vacanza e l'effettuazione della promozione, che conduce a dedurre che le due date coincidano, come anche confermato dalla Guardia di finanza nella prassi applicativa;

in relazione all'articolo 3, comma 2, viene rappresentato che la modifica proposta precisa che, nel caso di promozione a vacanza, essa decorre dalla data in cui la stessa si verifica. Anche in questo caso sussiste quindi una correlazione tra promozione e vacanza organica e, pertanto, sotto il profilo interpretativo, è ragionevole individuare la data di decorrenza della promozione con quella in cui si verifica la vacanza; la novella ha quindi lo scopo di specificare chiaramente tale momento di decorrenza, senza innovare il quadro esistente. In relazione al successivo comma 3, viene precisato che le promozioni avvengono nei limiti indicati nell'articolo 2250-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo quindi l'insorgenza di ulteriori oneri;

in relazione all'articolo 4, comma 1, lettera a), viene rappresentato che la modifica non investe la permanenza minima richiesta nel grado, né modifica il numero di unità che annualmente possono essere promosse: viene pertanto confermata la natura ordinamentale della disposizione;

in relazione all'articolo 4, comma 1, lettera c), viene rappresentato che gli articoli 1099 e 2250-ter del codice dell'ordinamento militare disciplinano l'avanzamento al grado di colonnello dei tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione. Nello specifico, l'articolo 1099 prevede che se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli. L'articolo 2250-ter, lettera a), stabilisce che, fino al 2031, in via transitoria, le promozioni annuali previste dall'articolo 1099 per le Forze armate, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli, stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite, in numero pari al 10 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. Tali norme vanno lette in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 1079 del suddetto codice, il quale, al comma 1, stabilisce che se per gli ufficiali, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dal codice, si constatano al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive decorrenti in pari data. Infatti, le promozioni aggiuntive, previste dai citati articoli 1099 e 2250-ter del richiamato codice, sono strettamente correlate alla constatazione delle vacanze organiche, la quale avviene – per espressa indicazione dell'articolo 1079 del codice – alla data del 1° luglio. Pertanto, risulta sotto il profilo interpretativo una decorrenza giuridica ed economica della promozione aggiuntiva da tale data. Ciò premesso, viene precisato che le promozioni

avvengono nei limiti indicati nell'articolo 2250-ter del codice, escludendo quindi l'insorgenza di ulteriori oneri;

in relazione all'articolo 5, viene rappresentato che nulla osta all'inserimento delle parole « e per i profili finanziari » all'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: « Le Commissioni competenti per materia »;

in relazione all'articolo 6, dopo la precisazione che la normativa di riferimento per il trattamento economico applicabile alle quattro unità di personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera da destinare fuori dal territorio nazionale è costituita dal combinato disposto dell'articolo 168 e della parte terza (articoli 170 e seguenti) del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, vengono forniti i quadri di calcolo considerati, e i relativi parametri, ai fini della quantificazione degli oneri relativi specificamente all'indennità di servizio all'estero (ISE), alla maggiorazione per rischio e disagio o difficoltà di copertura, ai carichi di famiglia, alla maggiorazione dell'ISE per abitazione, alle ritenute erariali e previdenziali, all'indennità di prima sistemazione e all'indennità di richiamo, al contributo per le provvidenze scolastiche, al contributo per il trasporto degli effetti nonché al rimborso del viaggio di trasferimento e dei viaggi di congedo;

in relazione all'articolo 7, con specifico riferimento alla situazione economica finanziaria del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, vengono forniti i dati relativi all'attivo circolante e all'avanzo economico di esercizio per gli anni 2021, 2022 e 2023. Invece, per quanto riguarda il 2024, è stata effettuata una preventiva valutazione dell'avanzo economico, che potrebbe essere pari a euro 245.359, mentre il risultato di amministrazione atteso è stato quantificato in euro 16.819.571,97. Viene evidenziato altresì che lo stanziamento del capitolo 2600 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel bilancio dello Stato 2024-2026, che reca una previsione di competenza pari a 0,408 milioni di euro annui per il triennio, specificamente destinata ad alimentare la gestione del Fondo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge di stabilità per il 2008 – che è stato inferiore a quello pari ad euro 430.000 nel 2023 – rappresenta una minima parte dei fondi stanziati dall'Ente per l'assistenza diretta al personale della Polizia di Stato. Viene evidenziato, infine, che ad invarianza di trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato alla fondazione, rispetto a quelli che attualmente vengono conferiti all'Ente, non si ritiene che il costituendo ente giuridico rientri nella compagine da includere nel conto economico della pubblica amministrazione, comparto S13, atteso che i trasferimenti tratti da amministrazioni o enti pubblici normativamente previsti, non raggiungono il 50 per cento delle entrate, attestandosi tra il 15 per cento e il 25 per cento;

in relazione al comma 6 del medesimo articolo 7, viene confermato che la previsione organica è la stessa e che il personale dell'Ispettorato è in grado di svolgere le attività e i compiti del nuovo ente,

esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 5, comma 3, quarto periodo, dopo le parole: « Le Commissioni competenti per materia » delle seguenti: « e per i profili finanziari ».

### **sugli emendamenti approvati**

11 settembre 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati e trasmessi fino al 5 agosto, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 7.0.3 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modificazioni:

– il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. In occasione della Giornata possono essere organizzati manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale »;

– il comma 4 sia sostituito dal seguente: « 4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

### **sugli ulteriori emendamenti approvati**

1° ottobre 2024

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati relativi al disegno di legge, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE NONCHÉ DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

## Art. 1.

*(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »;

b) all'articolo 27-ter, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »;

c) all'articolo 55, primo comma, le parole: « I trasferimenti » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

## CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE NONCHÉ DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

## Art. 1.

*(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) all'articolo 55, primo comma, le parole: « I trasferimenti » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dall'articolo 6-*bis*, comma 4-*bis*, e dall'articolo 27-*ter*, comma 6, i trasferimenti ».

2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 7, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dall'articolo 6-*bis*, comma 4-*bis*, e dall'articolo 27-*ter*, comma 6, **del presente decreto nonché dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i trasferimenti ».**

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) all'articolo 58, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Per corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, connesse in particolare alla necessità di garantire la continuità e l'efficacia delle attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di contrasto e prevenzione della criminalità e della minaccia terroristica, anche con riferimento alle attività strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari, possono essere individuati, ai fini del successivo conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45,



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) all'articolo 67:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « dell'Istituto Superiore di Polizia, istituito » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia, istituita » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla direzione della Scuola superiore di polizia può essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 »;

2) alla rubrica, le parole: « dell'Istituto superiore di polizia » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia ».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**comma 3, del presente decreto e dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338 »;**

c) **all'articolo 65, il comma 2 è abrogato;**

d) *identico:*

1) al comma 1:

**1.1)** al primo periodo, le parole « dell'Istituto Superiore di Polizia, istituito » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia, istituita » **e dopo le parole: « raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » sono inserite le seguenti: « , con il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI) »;**

**1.2)** è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla direzione della Scuola superiore di polizia può essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, **alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,** e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 »;

2) *identico.*

**3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano in relazione ai con-**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**corsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.**

**4. Per le contingenti esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale appartenente ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede.**

**5. La tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è sostituita dalla tabella B di cui all’allegato 1 alla presente legge.**

**6. All’articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «dei singoli ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere e dei ruoli».**

## **Art. 2.**

*(Disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio)*

**1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:**

**« 1-ter. Per l’accesso ai gruppi sportivi “Polizia di Stato-Fiamme Oro” i requisiti**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai relativi concorsi pubblici sono quelli indicati nell'articolo 63 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, accertando l'assenza delle condizioni di cui al numero 2, lettera *b*), della tabella 4 del medesimo regolamento. Gli atleti candidati sostengono le prove indossando la divisa ordinaria "Gruppi sportivi Fiamme Oro" di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019.

*1-quater.* Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti attitudinali sono quelli indicati nell'articolo 64, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, e nella tabella 5, numero 2, del medesimo regolamento ».

2. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* Per la nomina ad allievi agenti tecnici dei soggetti individuati nei commi 4 e 5 l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica ha ad oggetto l'assenza delle cause di non idoneità al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, contenute nel regolamento di cui al comma 2, da verificare mediante utilizzo da parte dei candidati della divisa operativa di base invernale di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019. Resta fermo l'accertamento dei requisiti psichici e attitudinali previsti per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici previsti dal regolamento di cui al periodo precedente ».

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**Art. 3.**

*(Attività libero-professionale dei funzionari tecnici della Polizia di Stato appartenenti al ruolo degli psicologi)*

1. All’articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 52-*bis* ».

**Art. 4.**

*(Norme in materia di riduzione dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato)*

1. All’articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 5, il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza può, con proprio decreto, ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026. La durata dei corsi di cui al periodo precedente non può essere inferiore, rispettivamente, a dodici e nove mesi. Nell’ambito dei predetti corsi, il numero di assenze è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. Ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la perma-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

nenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico è aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata. Restano ferme, per quanto non previsto, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337 »;

b) al comma 6, le parole: « , il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato ha durata pari a sedici mesi. Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a dodici mesi » e le parole: « Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio » sono sostituite dalle seguenti: « Per il 112° corso il tirocinio termina dopo otto mesi dal suo inizio. Per il 113°, il 114° e il 115° corso il tirocinio termina dopo dodici mesi dalla data di inizio »;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 5-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri)*

1. All'articolo 174, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) Comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti ».

2. All'articolo 830, comma 1, lettera *a*), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « gene-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**6-ter.** In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale dei predetti corsi e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo e svolgono per la durata di due anni e quattro mesi nell'ufficio o reparto di assegnazione il tirocinio operativo di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Decorsi quattro mesi dall'inizio del tirocinio di cui al periodo precedente, i commissari tecnici accedono alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l'ordine di graduatoria di fine corso ».

Art. 5.

*(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri)*

*Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

rali di » sono inserite le seguenti parole:  
« divisione o ».

3. Al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 174-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., di cui all'articolo 124 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, affluiscono le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate, quale credito IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle somme da rimborsare anche se relative a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

4. Al secondo periodo del comma 663 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « annualmente » e « nell'anno di riferimento » sono soppresse.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

#### **Art. 6.**

*(Disposizioni in materia di personale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale)*

**1. Al fine di rafforzare l'attività del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**827, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 40 unità di personale in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, al medesimo articolo 827, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'alinea, il numero: « 128 » è sostituito dal seguente: « 168 »;**

**b) alla lettera c), il numero: « 2 » è sostituito dal seguente: « 10 »;**

**c) alla lettera d), il numero: « 21 » è sostituito dal seguente: « 16 »;**

**d) alla lettera e), il numero: « 22 » è sostituito dal seguente: « 44 »;**

**e) alla lettera f), il numero: « 28 » è sostituito dal seguente: « 33 »;**

**f) alla lettera g), il numero: « 53 » è sostituito dal seguente: « 63 ».**

**2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 32 unità, a decorrere dal 1° settembre 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ripartite in 22 unità del ruolo ispettori e 10 unità del ruolo appuntati e carabinieri.**

**3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 540.223 per l'anno 2024, euro 2.194.931 per l'anno 2025, euro 2.468.702 per l'anno 2026, euro 2.683.860 per l'anno 2027, euro 2.786.666 per l'anno 2028, euro 2.787.587 per l'anno 2029, euro 2.835.960 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, euro 2.863.893 per ciascuno degli anni 2032 e**



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

*(Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza)*

1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 26, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le promozioni di cui al presente comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze »;

*b)* all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: « Tali promozioni » sono inserite le seguenti: « , conferite con decorrenza 1° luglio, ».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**2033, euro 2.916.375 per l'anno 2034 ed euro 2.942.577 annui a decorrere dall'anno 2035. Per le spese di funzionamento connesse all'attuazione dei commi 1 e 2, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 73.333 per l'anno 2024, di euro 43.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 28.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per euro 613.556 per l'anno 2024, euro 2.238.331 per l'anno 2025 ed euro 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.**

Art. 7.

*(Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza)*

*Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Alla nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « ovvero a vacanza » sono inserite le seguenti: « , con decorrenza dalla data in cui la stessa si verifica, ».

3. All'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo le parole: « sono conferite promozioni annuali » sono inserite le seguenti: « , con decorrenza 1° luglio, ».

**Art. 4.**

*(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate)*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**Art. 8.**

*(Disposizioni in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria)*

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la parola: « istituto » è sostituita dalle seguenti: « vigilanza e osservazione » e dopo la parola: « sezioni » è inserita la seguente: « detentive ».

2. La tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 alla presente legge.

**Art. 9.**

*(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate)*

*Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2233-*quater*, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

« 3-*quinqüies*. Le disposizioni di cui al comma 3-*quater* si applicano anche al triennio 2024-2026 »;

b) all'articolo 975, comma 1, dopo le parole: « internazionale » sono inserite le seguenti: « o, in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa »;

c) all'articolo 1099, comma 3, dopo le parole: « a scelta » sono aggiunte le seguenti: « e la promozione è attribuita al 1° luglio »;

d) all'articolo 2197-*ter.1*, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Per i posti non coperti con il concorso di cui al comma 3-*bis*, nell'anno 2024 può essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalità di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207 ».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

#### **Art. 10.**

*(Disposizioni in materia di personale dell'Arma dei carabinieri)*

**1. L'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga al contingente ivi previsto, in misura non supe-**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

riore a 100 unità per l’anno 2025 e 38 unità per l’anno 2026, e comunque nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Per il solo anno 2025 il riferimento è alle unità di personale cessato afferenti alle annualità 2022, 2023 e 2024.

#### Art. 11.

*(Disposizioni in materia di trattamento economico a favore del personale del Comparto difesa e sicurezza)*

1. All’articolo 136 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* In deroga all’articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l’incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell’allegato I.10, ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice ».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 5.

*(Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 12.

*(Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo sono corredate di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e **per i profili finanziari** possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

### **Art. 13.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

**1.** Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: « diploma di istruzione secondaria di secondo grado » sono aggiunte le seguenti: « conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale »;

*b)* all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per l'accesso ai ruoli, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale o della selezione interna »;

*c)* all'articolo 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per l'accesso ai ruoli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale ».

### **Art. 14.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di assunzioni e trasferimenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

**1.** Per le medesime finalità di cui all'articolo 12, comma 1, della presente legge

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di quelle previste dall'articolo 15 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, può procedere all'assunzione di un contingente massimo di 54 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso interno approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 646 del 25 agosto 2023.**

**2. Allo scopo di rafforzare i servizi di soccorso pubblico e di prevenzione incendi per far fronte alle emergenze connesse agli eventi giubilari del 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, e dall'articolo 144, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede.**



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 6.

*(Disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)*

1. All'articolo 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima attribuiti all'autorità consolare possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in qualità di esperti, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'attività di supporto e consulenza è svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione ».

2. All'articolo 168, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: « immigrazione clandestina » sono inserite le seguenti: « , delle unità destinate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, allo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima svolti dall'autorità consolare ».

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 540.558 per l'anno 2024 e di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 15.

*(Disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)*

*Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## CAPO II

BENEFICI ASSISTENZIALI IN FAVORE  
DEL PERSONALE DEL COMPARTO SI-  
CUREZZA E DIFESA

### Art. 7.

*(Trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato)*

1. Il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, è trasformato in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Il patrimonio del Fondo è interamente devoluto alla fondazione.

2. Lo statuto della fondazione, con il quale si provvede anche all'individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, assicura il perseguimento, tra le altre, delle seguenti finalità istituzionali:

a) l'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato deceduto, in servizio o in quiescenza, di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari;

b) l'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, e agli orfani degli stessi;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

## CAPO II

BENEFICI ASSISTENZIALI IN FAVORE  
DEL PERSONALE DEL COMPARTO SI-  
CUREZZA E DIFESA

### Art. 16.

*(Trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato)*

*Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) la stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;

d) la stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, a integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;

e) la concessione al personale della Polizia di Stato in servizio o in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene;

f) l'assistenza sociale e sanitaria del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante iniziative e interventi specifici, aventi finalità curative, ricreative o culturali;

g) la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani e alle vacanze studio;

h) la gestione economica e la promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema o di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimere il prestigio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. La fondazione può disporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.

4. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti degli stessi.

5. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria della fondazione accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario.

6. La fondazione si avvale del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

7. Il controllo sulle attività della fondazione è svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

8. Il fondo di dotazione iniziale della fondazione, pari ad euro 2.903.987,45, è costituito dall'attivo dell'ultimo bilancio consuntivo approvato del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato. Oltre al patrimonio di cui al comma 1, nel fondo di dotazione della fondazione sono destinati a confluire, secondo le vigenti modalità, anche i redditi e i proventi delle attività economiche già in essere nonché le donazioni e i contributi volontari dei dipendenti della Polizia di Stato. Il fondo di dotazione è altresì alimentato, secondo le vigenti modalità, con le risorse di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili ai sensi dell'articolo 208,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con le risorse devolute al Fondo di assistenza ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

9. Lo statuto di cui al comma 2 è approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

11. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 9, continua a operare il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

#### **Art. 17.**

*(Istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere)*

**1. È istituita la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere, di seguito denominata « Giornata ».**

**2. L'istituzione della Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è individuato il giorno dell'anno dedicato alla Giornata.**

**3. In occasione della Giornata possono essere organizzati manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonché di riflessione sui**

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l’identità nazionale.**

**4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Art. 18.**

*(Modifiche in tema di contribuzione obbligatoria a carico del personale della Guardia di finanza in favore della « Cassa ufficiali » e del Fondo di previdenza, nonché in tema di utilizzo di economie di gara da parte del Fondo di assistenza per i finanzieri, del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell’Arma dei carabinieri)*

**1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, le parole: « 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti:**

**« a) 2,80 per cento dal 2024;**

**b) 3 per cento dal 1° gennaio 2026 ».**

**2. All’articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512, le parole: « due per cento » sono sostituite dalle seguenti:**

**« a) 2,50 per cento dal 2024;**

**b) 2,80 per cento dal 1° gennaio 2026;**

**c) 3 per cento dal 1° gennaio 2028 ».**

**3. Le percentuali di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), si applicano a decorrere dal mese di entrata in vigore della presente legge.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 8.

*(Ente circoli della Marina militare)*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 113, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* L'Ente circoli di cui all'articolo 131-*bis* rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare »;

b) all'articolo 131-*bis*, comma 2, le parole: « I soci ordinari » sono sostituite dalle seguenti: « Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e ».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**4.** All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Il Fondo di assistenza per i finanziari, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri possono utilizzare per le finalità assistenziali attribuite ai medesimi Fondi le eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara conseguenti alla stipula delle polizze di copertura assicurativa di cui al comma 1 ».

Art. 19.

*(Ente circoli della Marina militare)*

*Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)



(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**ALLEGATO 1**  
(articolo 1, comma 5)

« **TABELLA B**  
(articolo 2, comma 1)

**QUALIFICHE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA  
E FUNZIONI CONFERIBILI**

Qualifica	Posti di organico	Funzioni
Prefetto	140	Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, capo di gabinetto del Ministro, capo di dipartimento, titolare dell'ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione e nelle altre sedi, capo dell'ufficio legislativo, capo dell'ispettorato generale di amministrazione, sovrintendente ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, vice capo della polizia, vice capo di gabinetto del Ministro, vice capo dell'ufficio legislativo, titolare di ufficio di livello dirigenziale generale competente all'esercizio delle funzioni indicate nella tabella A, ispettore generale di amministrazione, direttore della Scuola superiore di polizia, titolare di incarico speciale.
Viceprefetto	650  630 a decorrere dal 1° gennaio 2025;  600 a decorrere dal 1° dicembre 2025	Vicario del titolare dell'ufficio territoriale del governo, vice commissario del governo nelle sedi capoluogo di regione, coordinatore dell'ufficio territoriale del governo; capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del governo; responsabile nell'ufficio territoriale del governo delle aree funzionali in materia di: ordine e sicurezza pubblica; raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali; diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo; responsabile nell'ufficio territoriale del governo delle sedi capoluogo di regione delle aree funzionali in materia di: protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico; applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali e contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione; responsabile di area funzionale nell'ambito dei dipartimenti, degli uffici centrali di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; ispettore generale.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

<b>Viceprefetto aggiunto</b>	<p><b>644</b></p> <p><b>673</b> a decorrere dal 1° gennaio 2025;</p> <p><b>716</b> a decorrere dal 1° dicembre 2025</p>	<p>Capo di gabinetto e vice capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del governo; responsabile di area funzionale nell'ufficio territoriale del governo; responsabile di servizio nelle aree funzionali dei dipartimenti, degli uffici di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; responsabile dell'area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione.</p>
<b>Totale</b>	<p><b>1434</b></p> <p><b>1443</b> a decorrere dal 1° gennaio 2025</p> <p><b>1456</b> a decorrere dal 1° dicembre 2025</p>	

».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

**ALLEGATO 2**  
(articolo 8, comma 2)

« **TABELLA A**  
(articolo 1, comma 3)

**DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO  
DI POLIZIA PENITENZIARIA**

<i><b>RUOLI</b></i>	<i><b>QUALIFICHE</b></i>	<i><b>DOTAZIONE ORGANICA</b></i>		
		<i><b>UOMINI</b></i>	<i><b>DONNE</b></i>	<i><b>TOTALE</b></i>
<i><b>RUOLO ISPETTORI</b></i>	<i><b>SOSTITUTO COMMISSARIO</b></i>	<i><b>640</b></i>		
	<i><b>ISPETTORE SUPERIORE</b></i>	<i><b>3.550</b></i>		
	<i><b>ISPETTORE CAPO</b></i>			
	<i><b>ISPETTORE</b></i>			
	<i><b>VICE ISPETTORE</b></i>			
<i><b>RUOLO SOVRINTENDENTI</b></i>	<i><b>SOVRINTENDENTE CAPO</b></i>	<i><b>4.820</b></i>	<i><b>480</b></i>	<i><b>5.300</b></i>
	<i><b>SOVRINTENDENTE</b></i>			
	<i><b>VICE SOVRINTENDENTE</b></i>			
<i><b>RUOLO AGENTI/ASSISTENTI</b></i>	<i><b>ASSISTENTE CAPO</b></i>	<i><b>29.522</b></i>	<i><b>3.138</b></i>	<i><b>32.660</b></i>
	<i><b>ASSISTENTE</b></i>			
	<i><b>AGENTE SCELTO</b></i>			
	<i><b>AGENTE</b></i>			
<i><b>TOTALE</b></i>				<i><b>42.150</b></i> ».





€ 4,00